



CITTÀ DI ENNA

PIAZZA COPPOLA ,2 - 94100 ENNA
TEL 093540111 - C.F./P.IVA 00100490861

AREA 2 - TECNICA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Determinazione n° 483 del 14/03/2024

2.4 SERVIZIO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

OGGETTO: Indizione manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'incarico professionale di R.S.P.P. dell'Ente, per le annualità 2024-2026. Prenotazione di spesa e approvazione atti di procedura.

CIG:
CUP:
CUU: HLKOB5

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determinazione Sindacale n. 222 del 28/11/2023, rettificata con determinazione n. 223 del 29/11/2023, con la quale l'Ing. Giovanna Villari è stata individuata, mediante procedura esperita ai sensi dell'art. 110 del TUEL, quale Dirigente dell'Area 2 - Tecnica e di Programmazione Urbanistica;

- la Determinazione Sindacale n. 226 del 05.12.2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale Area 2 - Tecnica e di Programmazione Urbanistica, all'Ing. Giovanna Villari;
- la Determinazione Dirigenziale Area 2 n. 380 del 26/02/2024 avente all'oggetto: " Riorganizzazione microstruttura Area 2 - Tecnica e di Programmazione Urbanistica; ;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica";
- la Legge n. 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

- lo Statuto Comunale;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- l'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue: "Art. 147bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è *assicurato*, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabilità di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";
- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 19.06.2013;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 21.12.2023, avente ad oggetto: "*Approvazione documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026*";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28.12.2023 avente ad oggetto: "*Approvazione schema di bilancio di previsione 2024/2026*";
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 5 del 10.01.2024 avente ad oggetto: "*Piano esecutivo di Gestione 2024-2025-2026: approvazione ai sensi dell'art.169 del D. Lgs. 267/2000*";

Ritenuto che occorre indire apposita manifestazione d'interesse per la scelta del contraente cui affidare l'incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell'Ente per le annualità 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 50 comma 2 D. Lgs. n. 36/2023, sempre nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., denominato "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

Visto l'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e ss.mm.ii., il quale dispone che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di avvalersi delle Convenzioni Consip per l'acquisizione dei beni e servizi che sono oggetto di convenzioni già stipulate e dato atto che non esiste convenzione attiva che ha ad oggetto il servizio di cui trattasi;

Visto l'art. 1 c. 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) il quale dispone che per l'acquisto di beni e servizi di importo non superiore a € 5.000,00 la stazione appaltante potrà procedere ad affidamenti senza ricorrere al Mepa;

Visti:

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S. O. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101), che ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e ss.mm.ii. e che, a decorrere dal 15 maggio 2008, disciplina, tra l'altro, la materia del "*Servizio di prevenzione e protezione*";
- il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*" (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L), entrato in vigore il 20 agosto 2009;
- l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 che attribuisce al "*datore di lavoro*" la competenza e l'obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
- l'art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, a norma del quale il datore di lavoro *non può delegare la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*;

Premesso che l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'Ente o incarica persone o servizi esterni secondo le regole di cui allo stesso art. 31;

Considerato che:

- la scelta del tipo di servizio ("interno" od "esterno") non è, quindi, rimessa al potere meramente discrezionale del datore di lavoro, ma deve avvenire nel rigoroso rispetto delle "regole" espressamente previste dalla norma (art. 31);

- per quanto attiene alle “regole” predette, l’art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, prevedeva che *“se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può fare ricorso a persone o servizi esterni all’azienda”* e che la legge 1 marzo 2002, n. 39 - Legge Comunitaria 2001 (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002, suppl. ord.), ai fini dell’adeguamento ai principi e criteri affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza di condanna dell’Italia del 15 novembre 2001, nella Causa C. 49/00, ha previsto, all’art. 21, comma 3, che, nella ipotesi legale di cui all’art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, il datore di lavoro deve (la parola sostituisce il “può” del testo originario dell’art. 8) **fare ricorso a persone o servizi esterni**;
- sempre per quanto attiene alle stesse “regole”, l’art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, prevede che *“il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32”*;
- la norma (art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008) che prevede, per la stessa ipotesi presa in considerazione, la **obbligatorietà del ricorso a persone o servizi esterni** ha recepito il principio contenuto nel richiamato art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come modificato dall’art. 21, comma 3, della legge n. 39/2002;

Visti:

- l’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 106/2009, che disciplina l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli “addetti” ed ai “responsabili” dei “servizi di prevenzione e protezione”;
- il Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006 *“Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, attuativo dell’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Atto n. 2407”* (G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37) e ss.mm.ii., richiamato dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008;

Ritenuto pertanto, che il Comune di Enna, non avendo la possibilità di organizzare tale Servizio all’interno dell’Ente con proprio personale in possesso dei previsti requisiti, versa nella richiamata ipotesi legale di cui all’art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 ed ha quindi l’obbligo giuridico di fare ricorso, per lo svolgimento dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, a persone o servizi esterni;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) per le annualità 2024 e 2025;

Considerato che, in atto, risultano in corso molteplici adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro rivolti in particolare alla elaborazione/rielaborazione/aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), dei “Piani di Emergenza” (PE), del “Piano delle Competenze e delle Responsabilità” (PCR), del “Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento” (PFIA), del “Piano delle Misure di Adeguamento” (PMA) per ciascuna sede di lavoro rientrante nella ipotesi legale di cui all’art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall’art. 19 del D. Lgs. n. 106/2009, e, più in generale, a tutte le attività necessarie ad assicurare il puntuale rispetto della normativa vigente in materia, con riguardo anche e soprattutto alla Deliberazione della G.M. n. 404 del 28 ottobre 2013, modificata dalla Deliberazione della G.M. n. 111 dell’11 aprile 2014, ed alle Deliberazioni della G.M. n. 59 del 2 marzo 2018 e n. 131 dell’8 maggio 2018, con le conseguenti Determinazioni Dirigenziali di micro organizzazione delle singole Aree Funzionali con le quali è stata disposta la **riorganizzazione dell’Ente**, ancora in corso di definizione, che comporta **modifiche della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori** e, quindi, la **rielaborazione della valutazione dei rischi e del relativo documento (DVR)**, ai sensi del richiamato art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall’art. 19 del D. Lgs. n. 106/2009, **nonché adempimenti relativi a proporre i programmi di informazione e formazione di base generale e specifica e di aggiornamento periodico della formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 81/2008** ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e della Lettera Circolare n. 0012653 del 23 febbraio 2011 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione, relativa all'aggiornamento periodico della formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

Atteso che il conferimento dell'incarico non comporta deleghe in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per cui il datore di lavoro, per effetto del conferimento dell'incarico stesso, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, non è esonerato dalla propria responsabilità in materia (v., in materia, anche, costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e, per ultimo, Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 38905 del 24 agosto 2018);

Richiamato ancora l'art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, a norma del quale "il datore di lavoro non può delegare... la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi", la cui violazione è penalmente sanzionata dall'art. 55, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 32 del D. Lgs. n. 106/2009 e successivamente modificato con inasprimento delle relative sanzioni (v. infra);

Considerato che:

- tale incarico, per la sua natura strettamente fiduciaria che sta alla base della ratio ispiratrice della normativa in esame, può essere conferito esclusivamente dal datore di lavoro anche nella considerazione che il RSPP non risponde personalmente delle contravvenzioni previste per inadempienze ad obblighi in materia di sicurezza sul lavoro delle quali invece risponde, anche se commesse per colpa del RSPP, il Datore di lavoro (v. TITOLO I, CAPO IV, SEZIONE I, del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dagli artt. da 32 a 37 del D. Lgs. n. 106/2009);
- la esclusività in capo al datore di lavoro del potere/dovere di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la natura fiduciaria dell'incarico si desume anche dall'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008 che definisce RSPP la "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi";

Ritenuto che l'affidamento in esame, è riferito ad attività dovute in applicazione di specifica normativa di settore (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), ed è inerente a specifiche competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico e segnatamente dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito del quale l'Ente è obbligato a provvedere in qualità di datore di lavoro in coerenza con le esigenze di funzionalità del Comune ed in adempimento alle disposizioni di legge speciali, cogenti, penalmente sanzionate;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 1, lett. b), e degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 81/2008, occorre assicurare la necessaria continuità, nel tempo, del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Considerato che:

- l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatoria perché prevista da norme cogenti [art. 17, comma 1, lett. b), e art. 31, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008] penalmente sanzionate [v. art. 17, comma 1, lett. b), e art. 55, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 32 del D. Lgs. n. 106/2009), dall'art. 20, c.1, lett. i), del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act) che ha inserito nell'art. 55 del D. Lgs. n.81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) il nuovo comma 6-bis;
- la "mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nomina del relativo responsabile" rientrano anche tra le "gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale" ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 41 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 11 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (v. Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009);
- il costo relativo al conferimento del suddetto incarico professionale è stato valutato in € 45.000,00 per le annualità 2024, 2025 e 2026, compreso di Iva e oneri;

Richiamati:

- l'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano

provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 56 della legge 142/90 recepita da L.R. 48/1991, come modificata da art. 13 L.R. 30/2000, ai sensi del quale:
 - a) il fine del contratto stipulato è l'individuazione del contraente per l'affidamento dell'incarico professionale di R.S.P.P.;
 - b) l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico di R.S.P.P.;
 - c) il contratto sarà stipulato mediante stipula di disciplinare d'incarico;
 - d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono le seguenti:
 - a. di tipologia di servizio: R.S.P.P. per le annualità 2024, 2025 e 2026;
 - b. quantità: n. 1 incarico professionale;
 - c. prezzo lavoro: di € 45.000,00;

Richiamate, altresì:

- l'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 il quale conferma *“l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”*;
- la Deliberazione di C.C. n. 86 del 30/10/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina l'istituzione e la gestione telematica dell'elenco degli operatori economici da consultare per l'affidamento dei lavori, beni e servizi e l'utilizzo delle procedure di gara telematica;
- la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 13/01/2020 avente per oggetto *“Istituzione elenco telematico degli operatori economici da consultare per l'affidamento di lavori, beni e servizi di cui all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Approvazione schema di avviso pubblico”*;

Dato Atto che il professionista incaricato dovrà dichiarare di essere in possesso dei necessari requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica per poter effettuare l'intervento in parola ed ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di prenotare sul bilancio pluriennale 2024/2026 la somma di € 45.000,00, suddivisa nelle tre annualità, per l'indizione della procedura negoziata senza bando relativa all'affidamento dell'incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell'Ente per le annualità 2024, 2025 e 2026;

Dato atto che, trattandosi di indizione di manifestazione di interesse, non è necessario acquisire il CIG;

Dato atto che occorre approvare gli atti di gara (avviso pubblico manifestazione di interesse, domanda di partecipazione e disciplinare d'incarico) allegati alla presente;

PROPONE

per le causali di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate:

1. **Indire** manifestazione di interesse, per la scelta del contraente cui affidare l'incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), dando atto che si procederà attraverso modalità telematica con l'utilizzo della piattaforma in uso all'Ente, <http://enna.acquistitelematici.it/>.
2. **Approvare** gli atti di gara (avviso pubblico manifestazione di interesse, domanda di partecipazione e disciplinare d'incarico) allegati alla presente.
3. **Dare atto** che, trattandosi di indizione di manifestazione di interesse, non è necessario acquisire il CIG;
4. **Prenotare** sul bilancio pluriennale 2024/2026 l'importo totale di € 45.000,00, così distinti:
 - a. € 15.000,00 per l'annualità 2024;
 - b. € 15.000,00 per l'annualità 2025;
 - c. € 15.000,00 per l'annualità 2026;

come da tabella sotto indicata, precisando che si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa definitivo in sede di aggiudicazione.

CODICE BILANCIO	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO IMPUTAZIONE
01.06-1.03.02.11.000	531	€ 15.000,00	2024
01.06-1.03.02.11.000	531	€ 15.000,00	2025
01.06-1.03.02.11.000	531	€ 15.000,00	2026

5. **Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6. **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione dello stesso.
7. **Dichiarare** di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
8. **Dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
9. **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti in merito.

13/03/2024

Il Responsabile del Procedimento

Funzionario

Loredana Schillaci

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/13 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo della città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

Enna, 14/03/2024

Dirigente

GIOVANNA VILLARI / ArubaPEC S.p.A.

Dirigente

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale